

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 20-06-19

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE E GLI ENTI INTERESSATI ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
--

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno alle ore 21:15, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MATRICARDI DANIEL	P	SPACCAPANICCIA PIERO	P
EUSEBI MASSIMILIANO	P	ERCOLI MASSIMO	P
CAPRIOTTI MAICOL	P	Breccia Mirella	P
COCCI GRAZIELLA	P	SIMONELLA MICHELE	P
ANGELICI GIOVANNA	P	CANNELLA MICHELE	P
TASSOTTI RAFFAELE	P		

risultano presenti e assenti gli assessori:

LEONARDI SAMUELE	P
SPECA DANIELA	P

Assegnati n. 11 In carica n. 11 presenti n. 11 assenti n. 0.

Assiste in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Pasqualini Stefania

Assume la presidenza il Signor **MATRICARDI DANIEL** in qualità di Sindaco

Constatata la legalità della seduta, Il Presidente, dichiara aperta la stessa, ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SPACCAPANICCIA PIERO

ERCOLI MASSIMO

CANNELLA MICHELE

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE : UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA : MATRICARDI Daniel

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : MATRICARDI Daniel

Oggetto: Stazione Unica Appaltante delle Marche (SUAM Regionale). Approvazione dello schema di Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e gli enti interessati alla ricostruzione post-sisma 2016 ed adesione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo art. 14, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario;
- al suddetto fine, l'art. 14, comma 4bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che i soggetti di cui al precedente comma 4 possano procedere all'affidamento di incarichi, ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo D.L. 189/16, e che l'affidamento dei detti incarichi è consentito (esclusivamente in caso di indisponibilità di personale dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del D.L., in possesso della necessaria professionalità), per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
- ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., con proprio Decreto, in qualità di Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, il Presidente della Regione Marche ha disposto la delega agli enti locali interessati delle funzioni di "soggetto attuatore" degli

interventi di ricostruzione contenuti nei piani predisposti dal Commissario straordinario, in particolare con riguardo alle opere pubbliche e ai beni culturali di loro rispettiva competenza;

- l'art. 18 del citato D.L. prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza;
- il medesimo art. 18, comma 2, lett. a) stabilisce che la centrale unica di committenza può essere individuata “per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa”;
- in forza della delega prevista dall'art. 15, comma 2 e del conseguente provvedimento attuativo sopra citato del Presidente della Regione Marche, deve intendersi esteso ai soggetti attuatori delegati la possibilità di ricorrere alle predette centrali uniche di committenza, anche in ossequio all'art. 37 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici);
- sempre l'art. 18 citato prevede che (comma 4): “Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), [...] di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, al comma 5 che: “In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1”, e infine al comma 5bis che: “Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività: a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo”;
- inoltre la medesima norma prevede che (comma 6): “i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione”;

- l'art. 32 del D.L. n. 189/16 e s.m.i. prevede che: “1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione. 3. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.”;
- si applica allo stato, in relazione ai controlli di cui al punto precedente, per disposizione dell'Autorità nazionale anticorruzione e fino all'eventuale stipula di apposti accordi con le regioni, l'”accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”, stipulato in data 28 dicembre 2016 tra la medesima Autorità, il Commissario straordinario di Governo e l'A.D. di Invitalia S.p.A.;

CONSIDERATO che contestualmente, la Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 – Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) – all'art. 6 (Soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM) statuisce che:

(comma 1) “Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione”;

(comma 2) “Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione”;

(comma 3) “La convenzione con la SUAM prevede: a) l'ambito di operatività della SUAM, determinato sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile unico del procedimento dell'ente, [...] ed il responsabile del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]; b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUAM e il

versamento di una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata; c) l'eventuale distacco di personale presso la SUAM, in alternativa al versamento di cui alla lettera b); d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; e) l'obbligo di trasmettere alla SUAM l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione";
(comma 4) "Il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a carico del relativo datore di lavoro";

VISTO che al suddetto fine, con Deliberazione n. 43 del 22 gennaio 2019, la Giunta Regionale ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzato la relativa stipula;

RAVVISATA, pertanto, l'utilità per questo Comune di aderire alla Stazione Unica Appaltante Marche, affidando alla stessa l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture nel rispetto dell'obbligo di gestione centralizzata delle gare al fine della ricostruzione post-sisma 2016;

RITENUTO, per l'effetto, di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione avente ad oggetto "CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPLATANTE MARCHE (SUAM) E GLI ENTI INTERESSATI ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 (SOGETTI ATTUATORI)", che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- l'adesione avverrà con successiva sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante di questo Ente o da altro soggetto all'uopo delegato;
- la sottoscrizione della Convenzione e quindi la conseguente adesione alla Stazione Unica Appaltante Marche – SUAM non comporta oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;

VISTI:

- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e s.m.i.;
- Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i.;
- La L.R. 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) e s.m.i.);

- La L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;

propone di deliberare quanto segue

1. di approvare, ai sensi degli artt. 30 e 42 D.Lgs 267/00, lo schema di Convenzione avente ad oggetto “CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPLATANTE MARCHE (SUAM) E GLI ENTI INTERESSATI ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 (SOGETTI ATTUATORI)”, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzarne la successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante di questo Comune o da altro soggetto all’uopo delegato;
3. di prendere atto, altresì, che gli oneri a carico degli Enti Aderenti, come disciplinati nella stessa Convenzione, non rappresentano un costo ulteriore per questo Ente in quanto previsti nei quadri economici di progetto dei lavori, servizi e forniture;
4. di dare atto, pertanto, che l’approvazione della Convenzione e la successiva sottoscrizione non comportano oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell’Ente;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.).

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra la proposta sopra riportata e invita i consiglieri a intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in esame;

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 11

Votanti n.11

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 0

Contrari n 0

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata

Infine , stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, con successiva votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 11

Votanti n.11

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così' come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE
F.to MATRICARDI DANIEL

N. 487
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 27-06-19 al 12-07-19

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 27-06-19

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 27-06-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)